

II

(Atti adottati a norma dei trattati CE/Euratom la cui pubblicazione non è obbligatoria)

DECISIONI

COMMISSIONE

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 24 gennaio 2008

che modifica, per adeguarlo al progresso tecnico, l'allegato della direttiva 2002/95/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le esenzioni relative alle applicazioni del piombo e del cadmio

[notificata con il numero C(2008) 268]

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2008/385/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 2002/95/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 gennaio 2003, sulla restrizione dell'uso di determinate sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 5, paragrafo 1, lettera b),

considerando quanto segue:

(1) La direttiva 2002/95/CE dispone che la Commissione valuti talune sostanze pericolose vietate ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 1, della stessa.

(2) Per taluni materiali e componenti contenenti piombo e cadmio deve essere contemplata un'esenzione a tale divieto, in quanto l'uso di queste sostanze pericolose nei suddetti materiali e componenti specifici è tuttora inevitabile. Non è ancora possibile sostituire le leghe di cad-

mio nei trasduttori. Non sono ancora disponibili lampade piatte prive di mercurio e di piombo e non esistono sostituti praticabili per l'ossido di piombo contenuto nei tubi laser ad argon e kripton.

(3) Occorre pertanto modificare la direttiva 2002/95/CE.

(4) Come previsto dall'articolo 5, paragrafo 2, della direttiva 2002/95/CE, la Commissione ha consultato tutte le parti in causa.

(5) Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato istituito dall'articolo 18 della direttiva 2006/12/CE del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽²⁾,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

L'allegato della direttiva 2002/95/CE è modificato conformemente all'allegato della presente decisione.

⁽¹⁾ GU L 37 del 13.2.2003, pag. 19. Direttiva modificata da ultimo dalla decisione 2006/692/CE della Commissione (GU L 283 del 14.10.2006, pag. 50).

⁽²⁾ GU L 114 del 27.4.2006, pag. 9.

Articolo 2

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 24 gennaio 2008.

Per la Commissione
Stavros DIMAS
Membro della Commissione

ALLEGATO

Nell'allegato della direttiva 2002/95/CE sono aggiunti i seguenti punti 30, 31 e 32:

- «30. Leghe di cadmio utilizzate per la saldatura elettrica o meccanica dei conduttori elettrici situati direttamente sul *voice coil* dei trasduttori impiegati negli altoparlanti ad alta potenza con livelli di pressione del suono uguali o superiori a 100 dB (A).
 31. Piombo contenuto nei materiali di saldatura delle lampade fluorescenti piatte prive di mercurio (utilizzate, ad esempio, negli schermi a cristalli liquidi o nell'illuminazione per interni o industriale).
 32. Ossido di piombo contenuto nel sigillo realizzato in miscela vetrificabile (*seal frit*) utilizzato per realizzare le finestre per i tubi laser ad argon e kripton.»
-